

MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTA'. REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SPINEA E SINGOLI VOLONTARI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI

Definizioni – Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “Comune”, il Comune di Spinea;

b) per “ufficio gestore”, la struttura comunale competente per la stesura e ricezione dei “Patti di Collaborazione”

c) per “ufficio utilizzatore”, la struttura comunale che si avvale dell’attività del volontario singolo nell’ambito del “patto di collaborazione”

d) Beni Comuni beni comuni urbani sono i beni che sono riconosciuti come essenziali per il benessere individuale e collettivo. Possono essere materiali o immateriali, come il patrimonio culturale e digitale. Amministrazione e cittadini riconoscono il valore dei beni comuni urbani e, insieme, collaborano alla loro cura, gestione e rigenerazione. Il presente Regolamento ha lo scopo di facilitare e promuovere la collaborazione tra la Città e i suoi abitanti.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune valorizza l’attività di volontariato svolta nel territorio comunale da tutti i cittadini che danno disponibilità ed è diretta al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela dei beni comuni e la costruzione di una comunità coesa e solidale.
2. Il presente Regolamento è strumento attraverso cui disciplinare le forme di collaborazione tra Amministrazione Comunale e singoli cittadini per la realizzazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni non regolate attualmente dalla normativa statale (L. 266/1991) che si occupa delle forme di collaborazione con il volontariato organizzato in associazioni

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali e per consentire alle persone l’espressione di responsabilità sociale e civile, attiva e/o accoglie forme di collaborazione con volontari che sottoscrivono il patto di collaborazione

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi/volontari improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b) Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione, riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi/volontari e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) Responsabilità: l’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con la cittadinanza, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività previste nei patti di collaborazione

e) *Adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini attivi/volontari e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni della città e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

f) *Informalità*: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini/volontari avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò sia previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Art. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le attività oggetto dei patti di collaborazione sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

Area Servizi alle Persone

- a) assistenza e trasporto di persone anziane e con mobilità ridotta per visite ospedaliere;
- b) accompagnamento alunni a scuola (es. pedibus);
- c) assistenza agli alunni all'esterno delle scuole pubbliche; (es. aiuto attraversamento stradale ecc)
- d) supporto ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità e supporto alle attività organizzate dal Centro Aggregativo Anziani Comunale
- e) realizzazione di piccole commissioni varie a sostegno di persone disagiate;
- f) supporto all'organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;
- g) assistenza allo studio ed animazione per giovani e giovanissimi;
- h) assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, servizio bibliotecario, ecc.);
- i) attività di supporto a uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico.

Area Tecnica-Ambiente

- j) piccole manutenzioni di aree pubbliche destinate allo svago e alla ricreazione; pulizia strade e marciapiedi, aiuole
- l) vigilanza fossati e corsi d'acqua al fine della prevenzione con **obbligo di** segnalazione alla struttura comunale che si occupa di manutenzione di eventuali situazioni critiche (presenze di arbusti o materiali che possano creare ostacolo al deflusso delle acque, ecc.);
- m) piccole manutenzioni a strutture pubbliche di proprietà comunale;
- n) supporto e collaborazione con l'Amministrazione Comunale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile, folkloristico
- o) supporto all'organizzazione e gestione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;
- p) attività di supporto a uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico
- q) supporto informativo al corretto conferimento dei rifiuti

Art. 4 – GRATUITÀ DELLA ATTIVITA' DEL VOLONTARIO SINGOLO

1. Per attività di volontariato singolo deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di sostituzione degli operatori pubblici.

2. Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerate rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, né essere considerate come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. L'attività dei singoli volontari non può quindi essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della prestazione.

Art. 5 – QUALIFICAZIONE GIURIDICA E FISCALE DELL'INCARICO

1. L'impegno connesso con la sottoscrizione del "patto di collaborazione" di cui al presente regolamento, non deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio. L'Attività Volontaria costituisce pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
2. Le attività oggetto del patto di collaborazione non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
3. La durata sarà stabilita di volta in volta dall'ufficio utilizzatore. Il patto di collaborazione può cessare in qualsiasi momento per recesso di una delle parti o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti dal patto di collaborazione

Art. 6 – MODALITA' ATTUATIVE

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione ai patti di collaborazione. L'adesione dei cittadini avviene su domanda o i cittadini stessi possono presentare proposte di "patto di collaborazione" secondo allegato A.
2. L'ufficio gestore è la struttura comunale competente per la stesura e ricezione dei "Patti di Collaborazione"
3. L'ufficio gestore tiene aggiornato l'elenco dei patti di collaborazione attivi in modo che gli uffici utilizzatori abbiano un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari e dei loro utilizzi.
4. L'ufficio gestore promuove, in collaborazione con le diverse agenzie formative del Territorio o attraverso personale dipendente in possesso di specifica qualifica di formatore a organizzare percorsi formativi per i cittadini attivi/volontari sui temi generali del volontariato e della cittadinanza attiva e della sicurezza

Art. 7 - COMPITI UFFICI UTILIZZATORI

1. I compiti degli uffici utilizzatori che attuano i patti di collaborazione con i volontari sono i seguenti:
 - accertare direttamente, attraverso un colloquio, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni professionali e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento dei patti stessi;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette (compreso il rispetto delle normative specifiche di settore);
 - verificare i risultati delle attività svolte, ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
2. All'inizio delle attività gli uffici utilizzatori predispongono con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
3. L'organizzazione dei servizi comunali che prevedono l'impiego dei volontari viene programmata in relazione alle esigenze del Comune e alla disponibilità dei volontari.
4. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività l'integrale accettazione scritta del presente regolamento da parte del volontario.
5. L'ufficio utilizzatore avrà cura di dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 7, dei mezzi di lavoro previsti nel programma operativo di cui al comma 2 nonché di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività svolta e renda i volontari riconoscibili da terzi.

6. L'ufficio utilizzatore deve fornire ai volontari informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

7. I volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'ufficio utilizzatore ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

8. Qualora le attività di cui all'articolo 3 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'ufficio utilizzatore si impegna a fornire, senza oneri a carico del volontario, occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 8 – RIMBORSI

Nessun rimborso spese è dovuto al volontario.

Art. 9 – REQUISITI SOGGETTIVI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

a) residenza in un comune italiano;

b) regolare titolo al soggiorno;

c) età non inferiore ad anni 18;

d) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività prevista nel patto di collaborazione

e) godimento dei diritti civili ed assenza di condanne con sentenze passate in giudicato

e/o procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscano l'accesso al pubblico impiego.

2. Potranno sottoscrivere patti di collaborazione anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al compimento dello specifico servizio e per attività compatibili con la loro condizione fisica. Per lo sviluppo delle abilità necessarie ad alcuni dei servizi di volontariato previsti dal presente regolamento, il Comune di Spinea potrà acconsentire ad attività di tutoraggio dei volontari con disabilità rinviando a progetti specifici da realizzare con le associazioni accreditate e in assenza di oneri per il Comune stesso.

Art. 10 – DOVERI DEL VOLONTARIO

Nell'espletamento dei patti di collaborazione i volontari si ispirano ai doveri della correttezza nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza e buon senso.

Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività l'integrale accettazione scritta del presente regolamento da parte del volontario.

L'ufficio utilizzatore avrà cura di dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale dei mezzi di lavoro previsti nonché di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività svolta e renda i volontari riconoscibili da terzi.

L'ufficio utilizzatore deve fornire ai volontari informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'ufficio utilizzatore ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Qualora le attività di cui all'articolo 3 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'ufficio utilizzatore si impegna a fornire, senza oneri a carico del volontario, occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 11 – RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO IN FORMA ASSOCIATA

1. Il Comune si impegna a rendere nota ai singoli volontari/cittadini attivi l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente ovvero in forma associata.

2. Il Comune si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i cittadini attivi/volontari singoli, affinché questi ultimi possano cogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. Il Comune può avvalersi di persone che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 12 – ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARIO – PATTO DI COLLABORAZIONE

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione fra il Comune e cittadini attivi/singoli volontari, viene sottoscritto "Il Patto di Collaborazione" che contiene:

a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti proposti dai volontari o elaborati dall'Amministrazione ai quali i volontari hanno aderito

a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

a.4. la copertura assicurativa di cui all'articolo 15;

a.5. l'impegno a fornire ai volontari il materiale e la formazione di cui all'articolo 7 commi 5, 6 e 8;

a.6. l'impegno a rilasciare, su richiesta del volontario, una dichiarazione dell'opera specifica di volontariato prestata, al fine di poterla produrre come referenza in un curriculum vitae, o per il conseguimento di crediti formativi a scuola.

per il volontario:

b.1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e di tutela ambientale, sono gratuite e non hanno alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b.2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il personale del Comune, nell'ambito dei programmi impostati dal Comune assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo e negli orari stabiliti nel patto di collaborazione ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;

b.4. l'impegno a segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;

b.5. l'impegno a segnalare tempestivamente all'ufficio utilizzatore la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;

b.6. l'impegno a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo;

b.7. l'impegno ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;

b.8. la dichiarazione dell'assunzione della qualità di custode ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e che avrà cura dei mezzi e delle attrezzature avute in affidamento per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario fino alla loro riconsegna;

- b.9. l'impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 7 comma 7.
2. La responsabilità del perfezionamento dell'accordo è in capo a ciascun ufficio utilizzatore.

ART. 13 – RINUNCIA E REVOCA

1. La risoluzione dei "patti collaborazione" viene disposta dall'ufficio gestore per le seguenti cause:
- a. accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie secondo il patto
 - b. negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività certificate da comunicazione scritta da parte dell'ufficio utilizzatore;
 - c. richiesta scritta del volontario comunicata all'ufficio gestore.

Art. 14 – RENDICONTAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

1. La documentazione e la rendicontazione delle attività svolte rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto dei cittadini attivi/volontari e amministrazione.
2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del periodo di attività del volontario e, qualora di durata eccedente, al termine di ciascun anno solare;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti.
4. Il Comune tramite l'ufficio gestore si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza quali la pubblicazione sul sito comunale, l'organizzazione di eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e di diffusione dei risultati anche mediante le più diffuse piattaforme social
5. Il Comune tramite l'ufficio gestore ed i volontari si impegna ad implementare tecniche di misurazione quantitativa dei risultati, diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di volontariato e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di volontariato promosse.

ART.15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi. I volontari che collaborano col Comune rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
2. I volontari che collaborano col Comune assumono la qualità di custodi dei beni ricevuti in affidamento, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità pretesa al riguardo.
- Ai volontari vengono date informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui verranno effettuati gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

3. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

4. Le forme di collaborazione regolano le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connesse allo svolgimento dell'attività di cura e valorizzazione dei beni comuni della città, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni

caso, secondo criteri di adeguatezza in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. A tal fine il Comune potrà, nei limiti di competenza, fornire ai cittadini attivi un supporto ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui ai commi che precedono.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti dai volontari per la presentazione dei patti di collaborazione o l'adesione agli stessi sono acquisiti e trattati dal Comune tramite l'ufficio gestore nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati non riservati possono essere trattati per le informazioni di cui all'articolo 14.
3. I volontari possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

ART. 18 – DISAPPLICAZIONI

Il presente Regolamento stabilisce che non trova più applicazione il “Regolamento per la concessione da parte dell'Amministrazione Comunale di Ausili economici per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà” approvato con DCC 78/2005 nella parte in cui si riferisce a cittadini singoli/persone:

Art 1 Co2 “Cittadini Singoli”

Art 2 Il Riferimento a Cittadini Singoli

Art 3 Il Riferimento a Cittadini Singoli

Art 4 Il Riferimento a Persone

Art 5 Il Riferimento a Persone

Art 6 Il Riferimento a Persona Singola

MODULO A conforme al Regolamento Mi Prendo Cura Della Mia Città. Regolamento Per i Rapporti di Collaborazione tra Comune di Spinea e Singoli Volontari per attuazione di Interventi di Cura e Valorizzazione dei Beni Comuni (D.C.C. n. XXX del XX .XX 2017)¹

MI PRENDO CURA. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI DELLA CITTA'

AL COMUNE DI SPINEA

In conformità a quanto previsto dal *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva*, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. XXX, del XXXXXXXX,

il/la sottoscritto/a: Nome: _____ +
Cognome: _____

residente in _____ Via _____ n.

CAP _____ C.F. _____

Contatti:

recapito telefonico _____

e-mail _____

in qualità di soggetto:

- Proponente;
- Proponente e referente per i seguenti e ulteriori co-proponenti:

Nome/Denominazione: _____

presenta una proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città, come di seguito illustrata:

1) Ambito/i di intervento (indicare uno o più):

Area Servizi alle Persone

- a) assistenza e trasporto di persone anziane e con mobilità ridotta per visite ospedaliere;
- b) accompagnamento alunni a scuola (es. pedibus);
- c) assistenza agli alunni all'esterno delle scuole pubbliche; (es. aiuto attraversamento stradale ecc)
- d) supporto ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità e supporto alle attività organizzate dal Centro Aggregativo Anziani Comunale
- e) realizzazione di piccole commissioni varie a sostegno di persone disagiate;
- f) supporto all'organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;
- g) assistenza allo studio ed animazione per giovani e giovanissimi;
- h) assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, servizio bibliotecario, ecc.);

i) attività di supporto a uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico.

Area Tecnica-Ambiente

j) piccole manutenzioni di aree pubbliche destinate allo svago e alla ricreazione; pulizia strade e marciapiedi, aiuole

l) vigilanza fossati e corsi d'acqua al fine della prevenzione con **obbligo di** segnalazione alla struttura comunale che si occupa di manutenzione di eventuali situazioni critiche (presenze di arbusti o materiali che possano creare ostacolo al deflusso delle acque, ecc.);

m) piccole manutenzioni a strutture pubbliche di proprietà comunale;

n) supporto e collaborazione con l'Amministrazione Comunale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile, folkloristico

o) supporto all'organizzazione e gestione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;

p) attività di supporto a uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico

q) supporto informativo al corretto conferimento dei rifiuti

Altro (specificare) _____

Descrizione illustrativa dell'intervento e sue motivazioni:

3) Obiettivi:

4) Utenti/destinatari:

5) Risorse strumentali necessarie alla realizzazione dell'intervento:

6) Tempi e modalità di realizzazione dell'intervento:

Qualora la presente proposta di collaborazione trovi avvio, l'attuazione dell'intervento dovrà necessariamente avvenire secondo le direttive e le istruzioni impartite dai competenti Uffici comunali, che ne garantiscono il coordinamento, il controllo e la supervisione.

Le dichiarazioni di cui al presente modulo sono rese in sostituzione di certificazioni e atti di notorietà, in consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

Data,

Il proponente

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL SOGGETTO PROPONENTE

Note Informative:

- La proposta di collaborazione dovrà essere presentata con procedura telematica all'indirizzo: urp@comune.spinea.ve.it ;
- Per ogni informazione sulla presente proposta è possibile contattare 80 0001822